Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 65 a iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha la finalità generale di riordinare l'assetto della Società Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM).

Nel fare ciò, la PdL introduce innovazioni riguardanti, oltre che la denominazione della società stessa, la mission e l'organizzazione della medesima, razionalizzando anche il quadro normativo di riferimento costituito, attualmente, da due leggi regionali (l.r. 17/1999 e 6/2017). In particolare, la seconda legge, nel trasformare la SVIM da S.p.A. in S.r.I., apportava modifiche all'ordinamento societario senza, tuttavia, modificare espressamente la prima, che deve intendersi, in larga parte, tacitamente abrogata, o superata dalla seconda.

A parte la "fusione" tecnica delle due leggi, le principali novazioni introdotte sono descritte nella illustrazione dell'articolato che segue.

Articolo 1

All'articolo 1 si specificano le finalità della legge consistenti, come accennato in premessa, nella ridenominazione della società, da "Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM)" in "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM), nel riordino e nel rafforzamento dell'assetto societario e nella razionalizzazione delle previsioni normative, ora rinvenibili in due distinte leggi regionali (17/1999 e 6/2017), non perfettamente raccordate tra loro.

Il medesimo articolo amplia la possibilità di entrare nella compagine sociale da parte di enti locali, Università ed enti pubblici in genere, mantenendo comunque in capo alla Regione la maggioranza della partecipazione (comma 3).

Il capitale in ogni caso si prevede debba essere interamente pubblico, anche allo scopo di permettere affidamenti in "house providing".

Articolo 2

Con l'articolo 2 si ridefinisce l'oggetto sociale di SVEM i cui lineamenti principali vengono confermati, ampliando, tuttavia, il possibile campo di azione della Società, con speciale riferimento alle attività che possono essere svolte a favore degli Enti locali della Regione. Tali ultime attività potranno essere affidate a SVEM dagli Enti locali:

- mediante affidamenti diretti (in house providing) nella misura in cui tali enti rientrino nella compagine sociale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1;
- mediante affidamenti con logiche di mercato, nell'ambito del 20 per cento delle attività che SVEM può svolgere a favore del mercato stesso, ai sensi di quanto stabilito nel successivo articolo 3, comma 4, lettera a).

Articolo 3

All'articolo 3 viene delineata la macro organizzazione interna di SVEM. Appare necessario evidenziare come si preveda che l'Organo di amministrazione possa essere costituito da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Si evidenzia come la consequenziale scelta tra le due forme di amministrazione sia concretamente effettuata in sede di approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale (comma 1). La eventuale scelta a favore dell'Organo collegiale sarà possibile in presenza degli specifici elementi operativi e organizzativi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016. La scelta dell'Organo collegiale, inoltre, potrà anche essere giustificata dalla eventuale entrata nella compagine sociale di altre pubbliche amministrazioni, in modo da garantire un governo collegiale della Società.

Per quanto riguarda le modalità di nomina o designazione dei componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di revisione, si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti nell'ambito della Regione Marche, costituite essenzialmente dalla I.r. 34/1996.

Articolo 4

In tale articolo viene espressamente disciplinato l'"in house", non presente attualmente, almeno in forma esplicita, nelle attuali leggi che regolano le attività di SVIM.

Il comma 3, per l'assistenza tecnica, fermi restando gli obblighi di rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192 del "Codice Appalti" implica un obbligo, da parte della Regione Marche, di considerare come prioritario l'affidamento a SVEM; da ciò consegue che, prima di andare sul mercato, le strutture della Giunta regionale devono sempre vagliare preventivamente la possibilità (nel presupposto della convenienza economica) di fare affidamenti in house. Tale ultima previsione comporta un potenziale innalzamento del fatturato SVEM verso la Regione fino a oltre 20 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi gli affidamenti (sempre in house) effettuati dalla restante compagine sociale e gli affidamenti effettuati, con logica di mercato, dagli altri Enti pubblici interessati.

Articolo 5

Tale articolo prevede le modalità di controllo analogo sulla Società correlato alla possibilità di affidamenti in house.

Tale controllo, in caso di pluralità di soci, è, ovviamente, esercitato in forma congiunta in base a quanto previsto all'articolo 5, commi 4 e 5, del d.lgs. 50/2016.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede, oltre al mantenimento del personale già presente presso la Società SVEM S.r.l., l'adeguamento dei piani occupazionali in funzione anche delle nuove attività previste dalla Proposta di Legge.

Restano, ovviamente, ferme tutte le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di personale delle Società a partecipazione pubblica.

Articolo 7

L'articolo 7 prevede che dall'attuazione della nuova legge non derivino nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio della Regione.

Le nuove attività svolte da SVEM, infatti, saranno sostenute esclusivamente attraverso i compensi correlati alla committenza sia regionale (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, comma 2), sia degli altri soci (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, sia infine dalla committenza di altri soggetti (v. articolo 3, comma 4, lettera a).

Si specifica anche che nelle attuali leggi che regolano l'ordinamento della attuale SVIM è prevista la possibilità da parte della Regione di conferire alla Società contributi in conto esercizio e che, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni SVIM non ha ricevuto alcun contributo di tal genere, essendo la propria attività completamente finanziata dai ricavi provenienti dalle prestazioni svolte, tale forma di sostegno economico da parte della Regione è stato completamente cassato dalla P.d.L. Articolo 8

L'articolo 8 prevede adempimenti da attuarsi da parte di SVEM e della Giunta regionale consequenziali all'attuazione della legge che si propone.

Si prevede, altresì, la successione, da parte di SVEM, in tutti i rapporti attivi e passivi a carico della attuale Società SVIM, comprese le partecipazioni societarie già detenute dalla medesima.

Articolo 9

L'articolo 9 prevede l'abrogazione espressa delle tre attuali leggi regionali che contengono disposizioni relative alla SVIM ovvero la I.r. 17/1999 "Costituzione Società regionale di sviluppo", la I.r. 33/2005 "Modificazioni alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 recante: "Costituzione società regionale di sviluppo" e la I.r. 6/2017 "Trasformazione della Società Sviluppo Marche spa (Svim spa) in società a responsabilità limitata".

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8, L.R. 31/2001)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

L'articolo definisce, in via generale, l'oggetto e le finalità della Società Sviluppo Europa Marche S.r.l., pertanto, avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Oggetto sociale)

L'articolo ridefinisce l'oggetto sociale di SVEM i cui lineamenti principali vengono confermati, ampliando, tuttavia, il possibile campo di azione della Società, con speciale riferimento alle attività che possono essere svolte a favore degli Enti locali della Regione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 3

(Statuto della SVEM)

L'articolo delinea l'organizzazione interna di SVEM, individua le modalità di nomina o designazione dei componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di revisione e indica il contenuto obbligatorio dello statuto.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4

(Affidamento in house)

L'articolo prevede la possibilità per i soci di effettuare affidamenti diretti alla Società in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e specifica che la regione debba prioritariamente affidare l'attività di assistenza tecnica alla Società; prevede inoltre che se la Regione decide di non affidare l'assistenza tecnica alla Società deve motivare adeguatamente la scelta indicandone le valutazioni economiche od organizzative sottostanti.

Questa disposizione concretizza la capacità di autofinanziamento della società; infatti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 192 del "Codice Appalti" la norma, prevedendo la priorità di affidamento dell'assistenza tecnica alla SVEM da parte delle strutture regionali, produrrà, a regime, un notevolissimo aumento del fatturato SVEM per le commesse regionali alle quali vanno aggiunti gli eventuali affidamenti degli altri soci e degli enti pubblici interessati.

Si specifica, inoltre, che questa legge non prevede alcuna forma di contribuzione per il funzionamento della società da parte della Regione o dei soci; la società viene messa nelle condizioni di provvedere autonomamente alla copertura delle spese di funzionamento potendo contare sui proventi derivanti dagli affidamenti di attività.

A supporto di tale impostazione il fatto che, già oggi, pur essendo prevista la possibilità di erogare contributi per l'operatività dalle disposizioni regionali (Legge regionale 17/1999 – articolo 11) la società non percepisce contributi a tale titolo già da 3 anni. (capitolo 2140110049 a zero dal 2019). Pertanto, a seguito della nuova disposizione che prevede l'affidamento prioritario dell'assistenza tecnica alla società tale capacità di autofinanziamento viene potenziata.

Si specifica che le spese per affidamenti graveranno sugli ordinari capitoli di spesa preordinati all'acquisizione dei servizi di interesse.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 5

(Controllo analogo)

L'articolo prevede le modalità di controllo analogo sulla Società correlato alla possibilità di affidamenti in house.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 6 (Personale)

L'articolo prevede, oltre al mantenimento del personale già presente presso la Società SVEM S.r.l., l'adeguamento dei piani occupazionali in funzione anche delle nuove attività previste da questa legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di personale delle Società a partecipazione pubblica.

Si specifica che questa legge non prevede alcuna forma di contribuzione da parte della Regione o, comunque, da parte dei soci a titolo di spese di funzionamento che, saranno sostenute direttamente da SVEM e finanziate mediante i proventi derivanti dagli affidamenti di attività.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7

(Invarianza finanziaria)

L'articolo codifica il principio che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Le nuove attività svolte da SVEM, infatti, saranno sostenute esclusivamente attraverso i compensi correlati alla committenza sia regionale (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, comma 2), sia degli altri soci (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, sia infine dalla committenza di altri soggetti (v. articolo 3, comma 4, lettera a).

Si specifica anche che nelle attuali leggi che regolano l'ordinamento della attuale SVIM è prevista la possibilità da parte della Regione di conferire alla Società contributi per spese di funzionamento e che, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni SVIM non ha ricevuto alcun contributo di tal genere, essendo la propria attività completamente finanziata dai ricavi provenienti dalle prestazioni svolte, tale forma di sostegno economico da parte della Regione non è previsto in questa legge.

Articolo 8

(Norme transitorie e finali)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 9

(Abrogazioni)

L'articolo abroga le leggi regionali vigenti di riferimento (legge regionale 17/1999 "Costituzione Società regionale di sviluppo", la legge regionale 33/2005 "Modificazioni alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 recante: "Costituzione società regionale di sviluppo" e la legge regionale 6/2017 "Trasformazione della Società Sviluppo Marche spa (Svim spa) in società a responsabilità limitata". L'articolo ha natura ordinamentale.